



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

In persona del Giudice dott.ssa Aurora Filicetti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile del lavoro iscritta al n.9763/2014 R.G.L. promossa da:

[redacted] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PAOLO BERTI che lo rappresenta e difende per procura in atti

parte ricorrente

contro

[redacted] SRL, in persona del legale rappr.te *pro-tempore*, elettivamente domiciliata in Torino, presso lo studio dell'avv. GIOVANNA PACCHIANA PARRAVICINI e dell'avv. CHIARA LUNARDI che la rappresentano e difendono per procura in atti

parte convenuta

Oggetto: trasferimento di azienda

MOTIVI DELLA DECISIONE

[redacted] ha evocato in giudizio la [redacted] srl, chiedendo, previo accertamento della nullità parziale dell'atto di conferimento di azienda stipulato tra la convenuta e la [redacted] Holding Industriale, di accertare il suo diritto a passare alle dipendenze della convenuta senza soluzione di continuità e con mantenimento dell'anzianità aziendale, del livello di inquadramento e del salario in essere al momento del trasferimento e, conseguentemente, di accertare e dichiarare che tra le parti è in corso un rapporto di lavoro subordinato dal 26/6/2014 e di condannare la convenuta a reintegrarlo nel suo posto di lavoro, a corrispondergli le retribuzioni e a versare le contribuzioni dalla data di cessazione del congedo straordinario fino al ripristino effettivo del rapporto di lavoro, da calcolarsi prendendo come riferimento una retribuzione lorda di euro 4406,34 oltre accessori di legge.

Il ricorrente ha dedotto: di essere stato assunto alle dipendenze della [redacted] srl in data 1/8/2000 con la qualifica di impiegato tecnico e con inquadramento nel settimo livello quadro ex C.C.N.L. dell'industria metalmeccanica privata; che la titolarità del suo rapporto di lavoro dal 2/7/2001 era passata in capo alla [redacted], facente parte del medesimo gruppo industriale; di essere stato impiegato nell'ufficio commerciale e di essersi occupato della distribuzione dei prodotti [redacted] sul mercato italiano; che a partire dal 2009 era stato creato un unico ente, denominato direzione, marketing e vendite, che si occupava sia degli aspetti commerciali che



del supporto tecnico ai clienti; di essere stato adibito a tale ufficio insieme ad altri sette colleghi; di essersi sempre occupato, in qualità di account project manager, di gestire il mercato italiano, costituito prevalentemente dalle aziende del gruppo [] sia sotto il profilo commerciale che sotto il profilo tecnico; che con lettera del 19/11/2013 la [] Holding Industriale spa aveva comunicato alle OO.SS. la sua intenzione di procedere, nel contesto di un piano di ristrutturazione finanziaria, alla cessione del ramo di azienda costituito dalle attività di progettazione e validazione di comandi cambio manuali e automatici e da 25 risorse addette a tale ramo; che in seguito il numero dei lavoratori interessati dal trasferimento di azienda era aumentato a 33 addetti; che il Tribunale di Torino in data 16/4/2014 aveva omologato l'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis della legge fallimentare; che in data 25/6/2014 veniva sottoscritto il verbale di accordo sindacale ex art. 47, comma 4 bis, legge 428/1990, con il quale veniva sancito il passaggio di 42 lavoratori addetti al ramo d'azienda oggetto di cessione alle dipendenze della società convenuta; che in data 11/6/2014 veniva formalizzato l'atto di conferimento di ramo di azienda con conseguente passaggio di 42 dipendenti; di non essere stato ricompreso nell'elenco dei dipendenti ceduti alla convenuta e di essere rimasto in forza presso la cedente, nonostante tutti i dipendenti del reparto marketing e vendite fossero passati alle dipendenze della convenuta, fatta eccezione per i dimissionari [] e [].

Si è costituita in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

E' documentale e/o non contestato che:

- il ricorrente in data 2/7/2001 è passato alle dipendenze della [] Holding Industriale spa (doc. 2 di parte ricorrente) ed è stato addetto all'ufficio commerciale;
- l'ufficio commerciale nel corso del rapporto di lavoro del ricorrente è stato unificato all'ufficio sviluppo tecnico e all'ufficio qualità e ha preso il nome di direzione, marketing, vendite e qualità;
- con comunicazione del 19/11/2013 inviata ai sensi dell'art. 47, comma 4 bis, legge 428/1990 (doc. 7 di parte convenuta) la convenuta e la [] Holding Industriale comunicavano alle OO.SS. e alle RSU: che la [] Holding Industriale in data 11/6/2013 aveva depositato istanza di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, comma 3, della legge fallimentare; che era stata richiesta la CIGS per crisi aziendale per 86 dipendenti della [] Holding Industriale; che la neo costituita [] srl si è dichiarata interessata ad acquisire il ramo d'azienda costituito dalle attività di progettazione e validazione di comandi di cambio manuali e automatici acquisendo 25 risorse addette a tale ramo; che "il motivo della programmata operazione di cessione dell'azienda risiede, per [] Holding Industriale spa, nell'opportunità di agevolare il risanamento del debito verso i creditori attraverso la cessione a soggetto che si è dichiarato interessato all'attività di progettazione validazione di comandi cambio manuali di automatici, cavi push pull, così da permettere la prosecuzione del business e la conservazione, almeno in parte, dei posti di lavoro; che la cessione



dell'azienda è sospensivamente condizionata sia all'omologa del piano di ristrutturazione finanziaria della [] Holding Industriale ai sensi dell'art. 182 bis legge fallimentare sia al raggiungimento dell'accordo sindacale cui al comma 4 bis dell'art. 47 legge 428/90; che il personale individuato passerà alle dipendenze della convenuta conservando immutati diritti di anzianità, qualifica, retribuzione trattamento aziendale maturati alle dipendenze della [] Holding Industriale";

- in data 4/12/2013 veniva sottoscritta tra le parti un'ipotesi di accordo ai sensi dell'art. 47, comma 4 bis, legge 428/1990 (doc. 8 di parte convenuta) in cui si dava atto della disponibilità della convenuta ad acquisire, previa omologa del concordato preventivo della [] Holding Industriale, il predetto ramo d'azienda e ad assumere 33 lavoratori addetti al ramo ceduto;
- il concordato preventivo richiesto dalla [] Holding Industriale non veniva omologato;
- la [] Holding Industriale presentava ricorso per omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 bis legge fallimentare, pubblicato nel registro delle imprese in data 3/3/2014 e il tribunale di Torino con provvedimento del 16/4/2014 omologava l'accordo di ristrutturazione dei debiti (cfr. provvedimento di omologa dell'accordo sub doc. 9 di parte convenuta, nel quale si legge che "l'accordo di ristrutturazione è di natura sostanzialmente conservativa ed è finalizzato al risanamento dello stato di crisi della società");
- in data 25/6/2014 veniva siglato l'accordo ex art. 47, comma 4bis, legge 428/1990 tra la convenuta, la [] Holding Industriale, le RSU e la O.S. FIM -CISL (doc. 4 di parte convenuta), nel quale si legge quanto segue: "la [] srl dichiara di essere interessata ad acquisire il ramo d'azienda costituito dalle attività di progettazione e validazione di comandi cambio manuali automatici, cavi push pull ed attività commerciali e da 42 risorse (di cui 5 operai, 30 impiegati e 7 dirigenti) addetti a tale ramo; la prospettata cessione di ramo d'azienda, pur come sopra ipotizzata, appare utile opportuna al fine di consentire la conservazione-almeno in parte-dei posti di lavoro occupati dall'attuale personale della [] Holding Industriale spa e la prosecuzione dello sviluppo del relativo business nonché di agevolare il risanamento del debito verso i creditori della [] Holding Industriale spa;";
- nel predetto accordo le parti individuavano dettagliatamente le direzioni e il personale oggetto della cessione, specificando che i lavoratori trasferiti sarebbero stati individuati sulla base delle effettive esigenze tecnico-produttive della cessionaria e dei criteri di correttezza e buona fede;
- con riguardo alla direzione marketing, vendite e qualità l'accordo prevedeva il trasferimento di un responsabile e di otto addetti;



- il ricorrente non era ricompreso nell'elenco dei lavoratori ceduti alla società convenuta, pur essendo addetto alla direzione marketing, vendite e qualità facente parte del ramo oggetto della cessione.
- all'inizio del mese di marzo 2014 la ☐ Holding Industriale chiedeva ed otteneva l'accesso alla CIGS per procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 3, comma 1 legge 223/1991 (doc. 10,11 e 12 di parte convenuta);
- il ricorrente veniva licenziato in data 2/5/2011 dalla ☐ Holding Industriale (cfr. buste paga del ricorrente prodotte da parte convenuta all'udienza del 25/6/2015);

Il ricorrente, nell'affermare il proprio diritto a passare alle dipendenze della società convenuta, in primo luogo ha sostenuto che il comma 4 bis dell'articolo 47 legge 428/1990 (ovvero la norma sulla cui base è stato stipulato l'impugnato accordo del 25/6/2014), sarebbe contrastante con la direttiva comunitaria 2001/2003/CE in materia di trasferimenti di azienda, come già statuito dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea con la sentenza 11/6/2009 n. 561.

A giudizio di parte ricorrente in ipotesi di trasferimento di azienda (o di ramo d'azienda) la situazione di grave crisi economica in cui versa l'alienante consentirebbe esclusivamente di modificare, attraverso un accordo collettivo, le condizioni di lavoro al fine di salvaguardare le opportunità occupazionali e la sopravvivenza dell'impresa, non già di disapplicare gli articoli 3 e 4 della sopra richiamata direttiva, in quanto la regola della continuazione automatica di tutti i rapporti di lavoro sarebbe ineludibile.

La convenuta, invece, dopo aver rilevato che la norma che il ricorrente reputa non conforme alla direttiva comunitaria sarebbe stata emanata proprio per dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'11/6/2009, ha sostenuto che la procedura di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182 bis della legge fallimentare, applicata alla ☐ Holding Industriale spa, rientrerebbe nelle ipotesi di previste dall'articolo 5 della direttiva 2001/23/CE.

L'art. 2112 c. stabilisce che in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario alle medesime condizioni normative e contrattuali preesistenti.

L'art. 47 l. 428/90 – nella versione precedente alle modifiche apportate a seguito di sentenza della Corte di Giustizia europea dell'11/6/09 – stabiliva che nel caso di trasferimento di aziende di cui il CIPI aveva accertato lo stato di crisi, non si applicasse l'art. 2112 c.c. ai lavoratori trasferiti. La norma prevedeva per il lavoratori rimasti alle dipendenze del cedente un diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate dal cessionario entro un anno dalla data del trasferimento e anche in caso di assunzione di questi lavoratori si escludeva la applicazione dell'art. 2112 c.c.

Tale disciplina dell'art. 47 l. 428/90 è stata sottoposta al vaglio Corte di Giustizia Europea per contrasto con la direttiva 2001/23/CE e con sentenza dell'11/6/09 la Corte, rilevate le differenze sostanziali tra stato di crisi e stato di insolvenza, ha concluso per l'esclusione della applicazione della eccezione prevista dall'art. 5 della direttiva 2011/23/CE alle imprese in crisi di cui all'art. 47 l.




428/90 e ha dichiarato che detto articolo non garantisce i diritti dei lavoratori nel caso di trasferimento di una azienda in crisi.

L'art. 5 della Direttiva 2001/23/CE prevede che gli stati membri non sono obbligati a garantire le tutele previste per i casi di trasferimento di azienda, ove il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di insolvenza analoga, aperta in vista della liquidazione dei beni, a condizione che tali procedure si svolgano sotto il controllo di una autorità pubblica competente.

In attuazione della predetta sentenza della Corte europea, l'art. 47 l. 428/90 è stato modificato dall'art. 19-quater l. 166/09 che ha aggiunto il comma 4-bis che prevede che nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione l'art. 2112 c.c. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dal medesimo accordo, qualora il trasferimento riguardi aziende delle quali:

- sia stato accertato lo stato di crisi aziendale ex art. 2 co.5 lett. c) legge 675/77 (lett. a);
- per le quali sia stata disposta la amministrazione straordinaria ai sensi del d. lgs. 270/99 in caso di continuazione o mancata cessazione della attività (lett. b);
- per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo (lett. b bis);
- per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (b ter).

Diversamente da quanto disposto dal sopra riportato comma 4 bis il comma 5 dell'articolo 47 dispone che, qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata, l'accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione può prevedere che "ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'art. 2112 c.c." e altresì "che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continua a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze del alienante".

In sostanza, se il trasferimento riguarda aziende delle quali è stato accertato lo stato di crisi aziendale o sia stata disposta l' amministrazione straordinaria, ma l'attività continua e non cessa (e da ultimo è stata aggiunta anche l' ammissione al concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, dall'art. 46bis co 2 del d.d. 83/12), è possibile stipulare un accordo sindacale che preveda modifiche delle condizioni di lavoro di coloro che passano alle dipendenze del cessionario.

Nell'ipotesi previste dal comma 4 bis l'accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione non consente invece di escludere il diritto al trasferimento dei rapporti di lavoro dei dipendenti dalla cedente alla cessionaria.

La Corte di Giustizia nella sentenza dell'11/6/2009 ha chiarito che le previsioni dell'articolo 5, n. 2 lett b) e n. 3 della direttiva 2001/23/CE-nel consentire che (anche per le aziende in grave crisi



economica) il cessionario, il cedente e rappresentanti dei lavoratori possono convenire modifiche alle condizioni di lavoro dei lavoratori volta salvaguardare le opportunità occupazionali-devono essere interpretate nel senso che la modifica delle condizioni di lavoro autorizzata dall'articolo 5 n. 3 della direttiva medesima presuppone che il trasferimento alla cessionario dei diritti dei lavoratori abbia già avuto luogo. Invero le deroghe all'applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva sono esclusivamente quelle previste dal legislatore europeo all'articolo 5 n. 1.

Se invece il trasferimento riguarda imprese nei cui confronti vi è stata dichiarazione di fallimento o omologazione di concordato preventivo con cessione dei beni o provvedimento di liquidazione coatta amministrativa o di sottoposizione alla amministrazione straordinaria, allora può escludersi l'applicazione dell'art. 2112 c.c. anche nella parte in cui prevede che in caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario e tale mancata applicazione è condizionata alla stipula di un accordo sul mantenimento anche parziale dell'occupazione.

L'articolo 47, comma 4 bis, legge 428/1990 non contrasta con la direttiva comunitaria 2001/23/CE, in quanto non introduce una deroga alla piena esplicazione degli effetti dell'articolo 2112 c.c., consentendo esclusivamente una modifica delle condizioni di lavoro dei lavoratori passati alle dipendenze del cessionario nell'ambito di accordi circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione.

Il confronto tra quanto disposto dal comma 4 bis e quanto disposto dal successivo comma 5 del medesimo articolo 47 avvalorava quanto sopra sostenuto ovverossia che solo nell'ipotesi previste da tale ultima disposizione è consentito escludere il diritto degli appartenenti al compendio trasferito di passare alle dipendenze del cessionario. Invero solo il comma 5 dell'articolo 47 prevede espressamente la possibilità che l'accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, oltre a escludere l'applicazione dell'articolo 2112 c.c. ai lavoratori passati alle dipendenze dell'acquirente, escluda anche il trasferimento del personale eccedentario, mentre il comma 4 bis prevede esclusivamente che il predetto accordo escluda o limiti l'applicazione dell'articolo 2112 c.c. ai lavoratori trasferiti.

D'altra parte se si ritenesse che anche nelle ipotesi previste dal comma 4 bis sia possibile far venir meno il diritto al trasferimento alle dipendenze del cessionario, non si comprenderebbero le differenze tra i casi contemplati da detta disposizione (imprese di cui sia stato accertato lo stato di crisi aziendale ex art. 2, comma 5, lett. c della legge 875/77, imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria con continuazione dell'attività, imprese per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura del concordato preventivo, imprese per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti) e quelli previsti dal successivo comma 5 (imprese dichiarate fallite, imprese per le quali sia stata omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria senza continuazione dell'attività di impresa).



Conformemente a quanto previsto dalla direttiva comunitaria, pertanto, l'articolo 47 legge 428/90 consente di escludere il diritto dei lavoratori di passare alle dipendenze del cessionario soltanto nelle ipotesi in cui l'impresa cedente sia sottoposta a procedure finalizzate alla liquidazione dei beni del debitore cedente per il soddisfacimento collettivo dei creditori che si svolgono sotto il controllo dell'autorità giudiziaria.

Del resto, un conto è lo stato di crisi volto a consentire il risanamento di una situazione economica e finanziaria di un'impresa e il mantenimento dell'occupazione, mirando a favorire la prosecuzione della attività della stessa impresa nella prospettiva di una ripresa futura, e un conto sono i procedimenti fallimentari che implicano tra l'altro un controllo giudiziario o, come nel caso del concordato preventivo, di un commissario o di un liquidatore non appartenente alla società e nominato dal Tribunale, con il compito di controllare e dare impulso all'esecuzione del concordato.

La soluzione ermeneutica secondo cui nei casi di cui al comma 4 bis dell'articolo 47 non è possibile escludere il diritto dei lavoratori a passare alle dipendenze dell'alienante si impone, come in precedenza osservato, anche al fine di rendere conforme la normativa italiana in materia a quella comunitaria – in particolare direttiva 2001/23/CE del 12.3.2001-, secondo l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia con sentenza dell'11.6.2009, causa C-561/07, per dare attuazione alla quale il legislatore italiano ha appunto apportato le modifiche all'art. 47 legge 428/90 sopra richiamate (in particolare introduzione del comma 4 bis e modifica del comma 5).

Il riferimento all'accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione contenuto nel comma 4 bis non indebolisce l'opzione interpretativa rappresentata, in quanto con tale espressione il legislatore si riferisce al fatto che se il trasferimento di un'impresa non può costituire motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario, non escluso, tuttavia, che i licenziamenti (collettivi) possano aver luogo per motivi economici, tecnici o organizzativi che comportino variazioni sul piano dell'occupazione.

Ciò posto, si osserva preliminarmente che nel caso di specie pacificamente si verte nell'ambito della previsione dell'articolo 47, comma 4 bis lett. b ter: per la Sila Industriale spa è infatti stato omologato l'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Da un punto di vista normativo, l'art. 182 bis L.F. consente, come noto, all'imprenditore in stato di crisi di domandare, depositando la documentazione di cui all'art. 161 L.F., l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), L.F., sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini: a) entro 120 giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. L'accordo di ristrutturazione è poi pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.



L'accordo di ristrutturazione non può essere ricondotto alle procedure concorsuali per molteplici ragioni: 1) non è previsto un procedimento; 2) non vi è la nomina di organi quali un commissario, un amministratore giudiziale, un giudice delegato, un comitato dei creditori; 3) non è prevista, né può verificarsi una regolazione concorsuale del dissesto; 4) il debitore resta dominus dell'impresa, non solo perché continua nei suoi pieni poteri di gestione e direzione, ma anche perché non si verifica alcuna forma di spossessamento, neppure attenuato, in quanto i suoi atti non subiscono alcun vincolo ed alcun controllo.

L'accordo di ristrutturazione dei debiti è infatti un vero e proprio accordo contrattuale che il debitore, una volta che ha raggiunto il consenso contrattuale ed ha raccolto l'accettazione, sotto forma di adesione con le controparti creditrici, stipula appunto con i creditori.

Del tutto assenti sono poi le finalità di regolazione del dissesto secondo regole concorsuali che, al contrario, caratterizzano tutti i procedimenti un tempo definiti procedure concorsuali minori.

Ricondotta la fattispecie oggetto di causa nell'ambito di applicazione del comma 4 bis dell'articolo 47 della legge 428/1990 e ribadita la non contestata appartenenza del ricorrente al compendio aziendale passato dalla [] Holding Industriale alla [] srl, non essendovi possibilità per la cedente, la cessionaria e le organizzazioni sindacali di escludere il diritto dei dipendenti del cedente di passare alle dipendenze del cessionario, deve essere riconosciuto al ricorrente il diritto ad essere trasferito alle dipendenze della convenuta a decorrere dal 26/6/2014 (allorquando è stato stipulato il contratto di trasferimento del ramo d'azienda), con mantenimento della retribuzione, dell'anzianità aziendale e del livello di inquadramento in essere al momento della stipula del contratto di cessione di ramo d'azienda tra la [] Holding Industriale e la [] srl.

La convenuta, pertanto, è tenuta a reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro, con il medesimo inquadramento, con le stesse mansioni o con mansioni equivalenti a quelle che svolgeva alle dipendenze della cedente, a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata assunzione, tutte le retribuzioni maturate dal 3 marzo 2015 (come risulta dalle buste paga del ricorrente depositate da parte convenuta all'udienza del 25/6/2015 il [] è stato regolarmente retribuito dalla [] Holding Industriale sino al suo licenziamento avvenuto in data 2/3/2015) all'effettiva reintegra sulla base di una retribuzione mensile lorda di euro 4406,34 (importo indicato da parte ricorrente e non contestato da parte convenuta) nonché a versare contributi previdenziali ed assistenziali.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce, seguono la soccombenza e vengono pertanto posta a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c.

disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,

accerta e dichiara il diritto del ricorrente a passare alle dipendenze della società convenuta a decorrere dal 26/6/2014, con mantenimento della retribuzione, dell'anzianità aziendale e del livello



di inquadramento in essere al momento della stipula del contratto di cessione di ramo d'azienda tra la convenuta e la ☐ Holding Industriale spa;

ordina alla convenuta di reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro, con il medesimo inquadramento e con le stesse mansioni o con mansioni equivalenti alle ultime svolte alle dipendenze della ☐ Holding Industriale spa;

condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente tutte le retribuzioni maturate dal 3/3/2015 sino all'effettiva reintegra nel suo posto di lavoro, sulla base di una retribuzione mensile lorda di euro 4406,34 oltre accessori di legge nonché a versare i contributi previdenziali di legge;

condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite pari ad euro 6500 oltre al rimborso spese forfettario, Iva, Cpa e contributo unificato.

Visto l'art. 429 co.1 c.p.c., come mod. dal d.l. 112/2008, indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione

Torino, 9 febbraio 2016

IL CANCELLIERE
Dr. Roberto ASTOLFI

Il Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI



Deposito in cancelleria oggi
26/2/16

IL CANCELLIERE
Dr. Roberto ASTOLFI

